



PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA DELL'INTERVENTO "DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT NELL'AMBITO DELL'AVVISO SPORT E PERIFERIE 2025".

RA 180/26/PA

CUP E95B25000160005

CIG BC79EFB51F

QUESITO N° 1

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al Gruppo di Lavoro, si chiede se, al posto della figura del BIM Coordinator, sia possibile indicare un professionista in possesso delle certificazioni di BIM Manager e CDE Manager, conseguite ai sensi della norma UNI 11337-7:2018. Cordiali Saluti

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto si conferma e si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 6.1.2 del Disciplinare di gara in ordine ai requisiti richiesti per ciascuna figura professionale e alla facoltà di coincidenza dei ruoli nello stesso soggetto.

QUESITO N° 2

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al Gruppo di Lavoro, si chiede se, al posto della figura del BIM Coordinator, sia possibile indicare un professionista in possesso delle certificazioni di BIM Manager e CDE Manager, conseguite ai sensi della norma UNI 11337-7:2018. Cordiali Saluti

RISPOSTA

Si prega di prendere visione della risposta al quesito n.1.

QUESITO N° 3

Salve,
è possibile subappaltare le figure di GEOLOGO, ARCHEOLOGO, BIM MANAGER, BIM COORDINATOR, BIM SPECIALIST

Sport e Salute S.p.A.

Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
www.sportesalute.eu

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale Sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

RISPOSTA

Si conferma. È ammesso il subappalto delle attività riconducibili alle figure professionali di Geologo, Archeologo, BIM Manager, BIM Coordinator e BIM Specialist, nel rispetto degli artt. 6.1.2 e 8 del Disciplinare di gara e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta fermo che le predette figure, in quanto componenti del Gruppo di Lavoro minimo richiesto ai fini della partecipazione, dovranno essere nominativamente indicate già in sede di gara, con indicazione dei relativi requisiti professionali e della natura del rapporto intercorrente con il concorrente. Qualora il professionista afferisca all'organico di un subappaltatore, dovrà essere indicato quale natura del rapporto il "subappalto" e dovrà essere resa la coerente dichiarazione relativa alle attività che si intendono subappaltare.

QUESITO N° 4

1. Per la categoria IA.01, ai fini della qualificazione, è possibile comprovare il requisito richiesto tramite servizi in IA.02?
2. Un servizio di architettura consistente nella verifica della progettazione ai fini della validazione qualifica per la gara in oggetto?
3. Al fine della qualificazione, per un servizio di redazione di progetto di modifica in corso d'opera (variante), l'importo corretto equivale all'importo delle sole opere in più, ovvero al valore assoluto della somma degli importi delle opere in più e delle opere in meno, rinvenienti dal quadro comparativo di variante?

Grazie.

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto di seguito si risponde per punti:

1. Si prega di prendere visione del paragrafo 6.2.2. del Disciplinare di gara rettificato e pubblicato nella relativa sezione a piattaforma;
2. Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito relativo ai servizi di punta, possono essere considerati anche servizi di verifica della progettazione, purché riconducibili ai servizi di ingegneria e architettura e riferiti a lavori appartenenti alle categorie e ID indicate nel disciplinare di gara, nel rispetto degli importi minimi ivi previsti;
3. La Centrale di Committenza, in sede di verifica dei requisiti, valuterà la risultante del certificato di corretta esecuzione rilasciato dal committente che includerà i lavori iniziali comprensivi di eventuali varianti.

QUESITO N° 5

Buongiorno, in merito all'Offerta Tecnica si chiede se per il CRITERIO A Professionalità e adeguatezza dell'offerta vanno presentati 2 servizi per ogni sub criterio A.1/A.2/A.3 oppure i due servizi totali devono rispondere contemporaneamente ai tre sub criteri?

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto,

Sport e Salute S.p.A.

Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
www.sportesalute.eu

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale Sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico

così come disposto all'art 17.1 del Disciplinare di gara nella descrizione del criterio A: "Non è richiesto che i due servizi presentati comprendano contemporaneamente tutte le categorie d'opera previste dall'affidamento."

QUESITO N° 6

Figura Archeologo.

Gentilissimi, con la presente si richiede gentilmente di confermare che la figura dell'archeologo possa essere coperta da un consulente a progetto con contratto ad hoc formalizzato dopo la assegnazione del contratto. Il professionista viene tuttavia individuato già in fase di gara ed inserito in organigramma.
grazie

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, si prega di prendere visione dei requisiti del gruppo di lavoro di cui all'art 6.1.2. del Disciplinare di gara.

QUESITO N° 7

Buongiorno, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla compilazione del modello di domanda in formato Word.

Il documento risulta protetto per la compilazione e, nelle sezioni che prevedono risposte alternative, le opzioni sono state predisposte come elenco puntato non modificabile anziché come caselle di controllo selezionabili. Di conseguenza non è possibile indicare la scelta desiderata.

Si chiede pertanto come procedere alla corretta compilazione del modello.

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto si è provveduto alla sostituzione dei suddetti file con un formato totalmente editabile.

Qualora si dovessero riscontrare ulteriori problematiche si può provvedere alla trasformazione del file in pdf e alla compilazione tramite modifica.

QUESITO N° 8

1° quesito: nella sezione "allegato economico" sul portale, viene chiesto di allegare obbligatoriamente il documento ma non risulta fornito nella documentazione di gara. si chiede se fosse possibile metterlo a disposizione o può essere redatto ex novo dalla compagna RTP.

2° quesito; in caso di RTP, si chiede se la domanda di partecipazione deve essere unica per tutti oppure

ogni componente dovrà compilare la propria e di conseguenza se va pagato solo un bollo dalla mandataria o da ogni componente. in quanto trattasi di documento bloccato con solo alcuni campi compilabili e potendo inserire solo altri 4 componenti

3 quesito: in caso di RTP, si chiede se l'allegato D Dichiarazione forma di partecipazione deve essere unica per tutti oppure ogni componente dovrà compilare la propria, in quanto trattasi di documento bloccato con solo alcuni campi compilabili.

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto di seguito si risponde per punti:

- 1) l'inserimento dell'allegato economico in piattaforma risulta essere facoltativo, tuttavia, qualora risultasse obbligatorio allegare un documento si conferma la possibilità di redigerlo ex novo;
- 2) l'All. A domanda di partecipazione dovrà essere redatta da ciascun componente del raggruppamento;
- 3) così come esplicitato al punto 2 del presente quesito, anche l'All. D Dichiarazione forma di partecipazione dovrà essere redatto da ciascun componente del raggruppamento, vi è a tal proposito la possibilità di inserire in piattaforma un file zip contenente tutte le dichiarazioni.

QUESITO N° 9

Si chiede se il DGUE, in caso di RTP non ancora costituito deve essere caricato da tutti sulla piattaforma singolarmente nell'apposita sezione oppure caricato in zip dalla capogruppo all'interno della busta amministrativa nella sua piattaforma

RISPOSTA

In riferimento al quesito posto si informa che il DGUE dovrà essere caricato singolarmente da ciascun componente dell'RTP nell'apposita sezione.

QUESITO N° 10

Buongiorno, con riferimento al criterio E.3 dell'offerta tecnica "Possesso certificazione SA8000", si chiede di confermare che, ai fini dell'ottenimento del punteggio tabellare pari a 1 punto, sia possibile presentare la certificazione PAS 24000, rilasciata da organismo accreditato, in alternativa alla certificazione SA8000. In particolare, si evidenzia che entrambe le certificazioni - SA8000 e PAS 24000 - trattano tematiche analoghe (lavoro minorile, salute e sicurezza, orario di lavoro, retribuzione) e possono pertanto essere considerate equipollenti. A supporto della presente richiesta si richiama la recente giurisprudenza, tra cui la sentenza n. 924/2024 del TAR Piemonte, Sezione I, resa in data 24 luglio 2024, che ha riconosciuto la necessità, per le Stazioni Appaltanti, di valutare l'equivalenza di certificazioni diverse ma afferenti al medesimo ambito sostanziale, in conformità ai principi di proporzionalità ed equivalenza previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. Si resta pertanto in attesa di un cortese riscontro. Distinti saluti.

RISPOSTA

Sport e Salute S.p.A.

Piazza Lauro de Bosis, 15
00135 Roma
www.sportesalute.eu

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
Capitale Sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico



Non si conferma l'automatica equivalenza della certificazione PAS 24000:2022 alla certificazione SA8000 richiesta dalla documentazione di gara. Il principio di equivalenza trova applicazione nei limiti previsti dalla normativa vigente; pertanto, l'operatore economico che intenda avvalersi di una certificazione diversa da quella espressamente indicata nella lex specialis dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare, in maniera puntuale, l'equivalenza sostanziale e tecnico-funzionale dei requisiti attestati rispetto a quelli oggetto della certificazione SA8000 richiesta. La Centrale di Committenza procederà alla relativa valutazione sulla base della documentazione prodotta e dello specifico interesse sotteso al requisito previsto dalla disciplina di gara.

**Il Direttore Procurement
Ing. Giuseppe Di Gregorio**

